

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3396

“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”

Vol. II - Sintesi e schede di lettura

luglio 2012
n. 374/II



servizio studi del Senato



Articolo 7, commi 27-32

(Dematerializzazione procedure amministrative MIUR)

27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità *on line* attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed

educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.

30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul *web* o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri *on line* e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

32. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 27 a 32** prevedono la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; inoltre dall'anno scolastico 2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente *on line*, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri *on line* e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico.

Il **comma 27** dispone che, il Ministero predisponga - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame - un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 si stabilisce che:

- le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità *on line* (**comma 28**);
- le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico (**comma 29**);
- le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri *on line* e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico (**comma 31**).

Per quanto riguarda la pagella elettronica, il **comma 30** prevede che essa abbia la medesima validità legale del documento cartaceo e che sia resa disponibile per le famiglie sul *web* o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

All'attuazione delle citate disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 32**).

Si rileva che il testo del decreto-legge, al comma 32, si riferisce all'attuazione delle disposizioni di tutto l'articolo, mentre presumibilmente è da intendersi che il riferimento sia alle norme di cui ai commi da 27 a 31; sarebbe pertanto opportuno sostituire le parole: "del presente articolo" con le parole: "di cui ai commi da 27 a 31".

Le relazioni allegate al disegno di legge (illustrativa e tecnica) evidenziano che il servizio di iscrizioni *on line* è stato già sperimentato nel corrente anno scolastico per le iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 attraverso il portale "Scuola in chiaro" e che, già nel corso dell'anno scolastico appena trascorso il MIUR ha messo a disposizione il servizio "Scuola mia", un applicativo che facilita i rapporti tra scuole, famiglie e alunni. Le disposizioni in esame, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma un risparmio di tempo e materiali per scuole e comunità.

Articolo 7, commi 33-36
(Scuole statali e sistema di tesoreria unica)

33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sotto conto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.

36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I **commi da 33 a 36** assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

Il **comma 33** inserisce le istituzioni scolastiche ed educative statali nella Tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984⁹⁷, alle cui disposizioni i cassieri delle citate istituzioni provvederanno ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative entro il 15 ottobre 2012 (**comma 35**).

Si ricorda che, ai sensi della citata legge n. 720, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

⁹⁷ *Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.*

Il 50 per cento delle disponibilità liquide dovrà essere versato sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale entro il 15 ottobre 2012, il restante 50 per cento entro il 15 novembre 2012 (**comma 34**).

Il comma 9 dell'art. 35 del DL n. 1 del 2012⁹⁸ prevede che gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati.

Il **comma 36** prevede che i servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possano essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge n. 449 del 1997⁹⁹.

L'art. 43 della legge n. 449 stabilisce, al comma 1, che al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

Il comma 2 dispone che le iniziative di cui al comma 1 debbano essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

⁹⁸ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

⁹⁹ *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*.

Articolo 7, comma 37
(Fondi scolastici)

37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Il **comma 37** - mediante novelle all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007¹⁰⁰ - dispone la confluenza nel «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» dei seguenti stanziamenti: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, fondo destinato all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003 (quota parte), autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 634). Si dispone infine l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 e del secondo periodo dell'art. 1, comma 634, della legge finanziaria 2007.

L'art. 1, comma 601, legge finanziaria 2007, riaggrega gli stanziamenti di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e dispone la diretta assegnazione delle risorse ivi allocate alle istituzioni scolastiche, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che curerà altresì il monitoraggio delle spese e da queste ultime effettuate.

Si dispone la costituzione di due fondi, destinati rispettivamente alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, e al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Nei fondi citati confluiscono, dall'esercizio 2007, gli stanziamenti delle unità previsionali di base "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili"

¹⁰⁰ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

(attualmente allocate nei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali), nonché le somme attribuite al centro di responsabilità “Programmazione ministeriale”.

Con nota 24 gennaio 2007¹⁰¹ il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso ai dirigenti degli uffici scolastici regionali e provinciali una sintesi illustrativa delle disposizioni della legge finanziaria 2007 concernenti il settore: in tale contesto vengono specificate le risorse afferenti ai due fondi di nuova istituzione.

Nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” affluiscono le risorse per:

- supplenze brevi;
- compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa;
- spese per gli esami di stato;
- spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell’infanzia, elementare e media;
- compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per l’abilitazione all’esercizio della libera professione;
- oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- somme dovute per l’IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

Nel “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” affluiscono le risorse per:

- funzionamento amministrativo didattico;
- spese per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici);
- spese per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche;
- spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili;
- fondo per l’integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo didattico.

Il documento citato chiarisce inoltre che la finalità dell’art. 1, comma 601, della legge finanziaria è lo snellimento delle operazioni contabili: viene infatti eliminato il passaggio di fondi dagli Uffici scolastici regionali alle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da queste alle scuole. Queste ultime poi potranno utilizzare i finanziamenti senza ulteriori vincoli di destinazione.

Si ricorda che la legge 18 dicembre 1997, n. 440¹⁰², ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione; tra gli obiettivi figurano la formazione del personale della scuola e la realizzazione di interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa, anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali (art. 1 della legge).

¹⁰¹ Si veda <http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/finanziaria07.pdf>

¹⁰² *Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.*

Si prevede inoltre che le disponibilità del fondo siano ripartite annualmente con decreto interministeriale dando attuazione, per l'utilizzazione delle somme, a precise direttive del Ministro della pubblica istruzione da sottoporre a parere parlamentare. Queste ultime (art. 2 della legge) avrebbero individuato gli interventi prioritari; i criteri per la ripartizione delle somme, nonché le modalità per la gestione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi. Di fatto negli anni successivi con un unico provvedimento, sottoposto a parere parlamentare, si è provveduto all'indicazione di obiettivi e strumenti contestualmente alla ripartizione dei fondi disponibili.

A decorrere dal 2000 la dotazione del Fondo è stata determinata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144¹⁰³).

L'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003¹⁰⁴, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, a sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
- d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- e) della valorizzazione professionale del personale docente;
- f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
- l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

L'art. 1, comma 634, della legge finanziaria 2007 stabilisce che per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633¹⁰⁵, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007.

¹⁰³ Collegato ordinamentale alla manovra di finanza pubblica per il 1999, in materia di investimenti e occupazione.

¹⁰⁴ *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.*

¹⁰⁵ I commi 622-633 recano una serie di interventi concernenti il sistema dell'istruzione: ridefinizione dell'obbligo scolastico e innalzamento dell'età per l'accesso al lavoro; piani di edilizia scolastica; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; progetti sperimentali per la scuola dell'infanzia; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l'istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell'istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica.

Articolo 7, comma 38
(Pagamento delle supplenze brevi)

38. All'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.

Il **comma 38** prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico; conseguentemente il Ministero provvederà al monitoraggio dei contratti per le supplenze brevi ed effettuerà controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.

Il comma in esame novella l'art. 4, comma 4-*septies*, del DL n. 78 del 2010¹⁰⁶.

Il citato comma 4-*septies* prevede che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico sia effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002¹⁰⁷ e sia disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all' articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147¹⁰⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole. Con la novella in esame si ricomprensce nel meccanismo anche per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici le cui competenze fisse non saranno più pagate a carico dei bilanci delle scuole.

¹⁰⁶ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

¹⁰⁷ *Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata.*

¹⁰⁸ *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.*

Articolo 7, commi 39-40
(*Contabilità speciali scolastiche*)

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono

annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario.

Il **comma 39** stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016. Le somme disponibili saranno riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero. Il **comma 40** acquisisce all'erario la somma di 30 milioni di euro a valere sulle contabilità speciali scolastiche.

Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di amministrazioni, enti o funzionari, presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l'emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative; nel caso in questione, l'art. 5-ter del D.L. 452/2001¹⁰⁹ ha consentito l'apertura di apposite contabilità speciali ove possono affluire le risorse finanziarie del Ministero dell'istruzione da destinare a istituzioni scolastiche e le risorse assegnate agli uffici costituenti articolazioni territoriali degli USR per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di attività ad essi affidate.

In particolare, l'art. 5-ter del DL n. 452 del 2001 prevede che le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

¹⁰⁹ D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, *Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni*, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possano affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

La relazione illustrativa specifica che le somme disponibili sulle predette contabilità speciali sono quantificate in 423 milioni di euro.

Tali somme saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (la restante parte sarà versata nell'anno 2016) per essere annualmente riassegnate, al netto dei 30 milioni di cui al comma 40, ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**comma 39**).

Si ricorda che l'art. 48, co. 1-*ter*, del D.L. n. 248 del 2007¹¹⁰ ha concesso al MIUR la facoltà di rifinalizzare al funzionamento delle scuole le giacenze rimaste nei conti correnti di contabilità speciale non corrispondenti a obbligazioni in essere.

In seguito la legge di stabilità 2012 (art. 4, comma 72) ha concesso al Ministero di dare nuova applicazione al citato comma 1-*ter*.

Questa possibilità non verrà utilizzata per quota parte delle giacenze, pari a 30 milioni di euro, che sarà versata alle entrate dello Stato (**comma 40**).

¹¹⁰ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31*

Articolo 7, comma 41
(Servizio di mensa scolastica)

41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

Il **comma 41** specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti, sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

L'art. 3 della legge n. 4 del 1999¹¹¹ dispone che il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti. Il medesimo Ministero provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica (comma 3).

La relazione tecnica dichiara che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio, limitandosi a semplificare le modalità con cui far pervenire ai Comuni il contributo previsto, pari a legislazione vigente a 62,7 milioni di euro.

¹¹¹ *Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.*

Articolo 14, commi 11 e 12

(Personale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca presso il Ministero degli affari esteri e presso le scuole all'estero)

11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti «70 unità»;

b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono sostituite dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità».

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.

I **commi 11 e 12** riducono il contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri e quello impegnato presso le scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere.

Il **comma 11** reca due novelle al Testo unico dell'istruzione¹⁷⁹.

La **lettera a) del comma 11** comporta una riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale scolastico, sia amministrativo che docente, comandato presso gli uffici del Ministero degli affari esteri a Roma; conseguentemente, come specificato nella relazione tecnica, si ridurrà il fabbisogno di supplenti annuali presso le scuole della stessa provincia.

La **lettera b) del comma 11** reca una riduzione di 776 unità (dal limite massimo di 1.400 a quello di 624) del personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all'estero, nelle scuole europee e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere. Ai sensi del **comma 12**, tale decremento avverrà gradualmente a partire dal 2012 non potendosi più indire nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del citato Testo unico dell'istruzione, né potendosi più rinnovare i relativi comandi o fuori ruolo.

Il citato art. 639 del Testo unico dispone che, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle

¹⁷⁹ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa. I contingenti sono soggetti a revisione annuale.

Il successivo art. 640 stabilisce che il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato. La destinazione alle istituzioni scolastiche per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento (mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali) dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

Si ricorda che l'art. 9 della legge n. 147 del 2000¹⁸⁰ prevede che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.

Il comma 3 stabilisce che il citato personale, fatto salvo quanto previsto al comma 5, non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

Infine il comma 5 dispone che per il personale da destinare alle scuole europee si predispona una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

Per la quantificazione dei risparmi derivanti dalle disposizioni in commento si rimanda al prospetto presente nella relazione tecnica.

¹⁸⁰ L. 26 maggio 2000, n. 147, *Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.*

Articolo 14, commi 13-15

(Personale docente inidoneo all'insegnamento e personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555)

13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore

scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge n. 112 del 2008.

Il **comma 13** reca disposizioni relative al personale docente, sia permanentemente che temporaneamente, inidoneo alla propria funzione per motivi di salute.

Il **comma 14** dispone che il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici transitati nel 2005 dagli enti locali allo Stato) e C555 (esercitazioni di pratica professionale) transiti nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto.

Il **comma 15** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'attuazione dei commi 13 e 14.

In particolare, il **comma 13** stabilisce che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, transiti nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale sarà immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e manterrà il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Si ricorda che l'art. 19, comma 12 e segg., del D.L. 6 luglio 2011, n. 98¹⁸¹, consente ai soggetti in questione di transitare, a domanda, nei ruoli del personale ATA. Secondo la relazione tecnica, solo 600 unità di personale si sono avvalse di questa possibilità su 3.565 unità.

La disposizione in commento, dunque, non subordina più il passaggio nei ruoli ATA all'istanza dell'interessato, ma lo immette senz'altro nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico e - secondo la relazione tecnica - avrà l'effetto di ridurre il fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che transiteranno nei predetti ruoli.

Si osserva che il termine indicato per l'adozione del decreto del direttore generale, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, non considera la possibilità di modificazioni al testo in sede di conversione. Inoltre la disposizione ha carattere puntuale (in quanto appare applicabile solo al personale docente dichiarato inidoneo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), mentre il citato art. 19 reca una disciplina organica e

¹⁸¹ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

permanente. Si valuti quindi l'opportunità di un coordinamento con tale normativa, eventualmente riformulando il comma in esame in forma di novella a quest'ultima. Inoltre il comma reca errori testuali da correggere.

Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo (circa 800 unità secondo la relazione tecnica) alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, sarà utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

Secondo la relazione tecnica, per costoro non essendo possibile l'immissione nei ruoli in quanto temporaneamente inidonei, è previsto l'utilizzo su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, riducendo il fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che saranno utilizzati nei predetti ruoli.

Ai sensi del **comma 14**, il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555 (circa 900 unità secondo la relazione tecnica) transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale sarà immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e manterrà il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Circa il termine indicato per l'adozione del decreto del direttore generale, cfr. quanto osservato supra.

Il **comma 15** dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14.

Circa il termine indicato per l'adozione del decreto ministeriale, cfr. quanto osservato supra.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla

copertura finanziaria, del fondo (cosiddetto del 30 %) previsto dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008¹⁸².

L'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009¹⁸³, stabilisce che la legge di stabilità può contenere norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi che rechino pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, prevede che una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo sia destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

¹⁸² *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁸³ *Legge di contabilità e finanza pubblica*.

Articolo 14, comma 16
(Aree geografiche con specificità linguistica)

16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n.183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.

Il **comma 16** stabilisce che per "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica" si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici.

L'articolo 19, comma 5, del DL n. 98 del 2011¹⁸⁴ stabilisce che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

¹⁸⁴ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 14, commi 17-21 *(Docenti in esubero)*

17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possenga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, anche nel caso in cui sia

stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere *a)* e *b)* anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

18. Le assegnazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera *e)*, la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.

21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20

concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

I **commi da 17 a 21** recano una disciplina a regime, riguardante l'utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero. Essi saranno utilizzati nella medesima provincia:

- su posti esistenti, in altre classi di concorso, anche in altri gradi di istruzione,
- su posti di sostegno,
- su frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
- su posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico,
- per la copertura di supplenze brevi e saltuarie.

Più in dettaglio, il **comma 17** stabilisce che al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia¹⁸⁵ in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

- a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
- b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
- c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
- d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

¹⁸⁵ Secondo la relazione tecnica tale personale ammonta a circa 10.000 unità.

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.

Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici (**comma 18**).

Dopo le parole " lettere c), d) ed e)" sarebbe opportuno inserire le seguenti:"del comma 17".

Ai sensi del **comma 19**, per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma 18 percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento.

Sarebbe opportuno sostituire le parole:"comma precedente" con le seguenti:"comma 18".

Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici (**comma 20**).

Ai sensi del **comma 21**, i risparmi conseguenti all'applicazione dei commi precedenti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio della spesa di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .

Articolo 14, comma 22
(Mansioni superiori)

22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del

decreto legislativo n.297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.

Il **comma 22** reca una norma interpretativa in tema di mansioni superiori stabilendo che il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165¹⁸⁶, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero.

Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa.

L'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente scolastico possa avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.

L'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994 dispone che nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, possa essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base di determinati criteri.

¹⁸⁶ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*